



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II

Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. [REDACTED], ha pronunciato la seguente contestuale

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. 29/2022 r.g. promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore

RICORRENTE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliata presso il suo studio, in [REDACTED] COMO

RESISTENTE

CONCLUSIONI come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 18/1/2022, [REDACTED] - già dipendente di [REDACTED] con qualifica di guardia particolare giurata, inquadramento al liv. V ccnl Vigilanza Privata con sede di lavoro in Lecco, dal [REDACTED] transitato ex art 2112 cc in [REDACTED] (oggi [REDACTED]) a seguito di fusione per incorporazione - deduceva di essere stato spesso adibito a svolgere il servizio trasporto valori, che comportava la necessità di recarsi presso la sede dell'istituto, in [REDACTED] a Como, a prendere il furgone blindato apposito e/o l'autovettura per il servizio (di pattuglia o il piantonamento automunito o il trasporto valori), allontanandosi così da Lecco, la sua sede di lavoro, a proprie spese, per far fronte alle quali l'istituto gli aveva assegnato un'autovettura dal 10/10/2011 al 31/10/2012 e poi dal gennaio 2021.

Rivendicava pertanto, il diritto a ricevere il foglio di servizio (statino), elaborato successivamente all'esecuzione del turno, per conoscere a quale appalto fosse adibito, il turno di servizio e l'orario di lavoro, e all'indennità per il tempo impiegato per recarsi alla postazione assegnata al di fuori della normale sede di lavoro a Lecco, ex artt 99 e 100 ccnl applicato, quantificata in complessivi € 3.949,87

Si costituiva [REDACTED] e deduceva che con comunicazione del [REDACTED], il ricorrente era stato informato dell'imminente incorporazione di [REDACTED] in Vigilanza [REDACTED] e che da tale momento tutto il personale sarebbe stato preso in forza da quest'ultima, con sede in Como – [REDACTED], dove il ricorrente aveva poi preso servizio, senza eccepire alcunchè, per cui nulla gli era dovuto per il tragitto casa/sede di lavoro. In subordine, in caso di accoglimento delle domande avversarie, chiedeva di compensare quanto dovuto con il maggiore importo versato per buoni pasto e premio, in applicazione del CIP Como, più favorevole rispetto al CIP Lecco.

All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.

La [REDACTED] non ha preso posizione sulla richiesta del ricorrente di ottenere, a fine turno, il foglio di servizio o statino, necessario per attestare l'appalto a cui era stato adibito, il turno di servizio e l'orario di lavoro.

La domanda, non contestata, dev'essere pertanto accolta.

Appare fondata anche la seconda domanda, relativa all'indennità per il tempo impiegato dal ricorrente per recarsi da Lecco, sede abituale di lavoro, alla sede della società a Como, per prendere il furgone blindato e/o l'autovettura per il servizio a cui era comandato, e viceversa.

La tesi della resistente, secondo cui il ricorrente, al pari di tutti gli altri dipendenti di [REDACTED] sarebbe stato trasferito a Como, al momento della fusione per incorporazione di detta società, non trova alcun riscontro sia nella comunicazione del [REDACTED] (doc. 9 ricorso, doc 5 memoria) in cui si avvisava il lavoratore che il trasferimento nella nuova società non avrebbe comportato alcun effetto pregiudizievole e che tutto il personale sarebbe stato preso in forza da [REDACTED] con sede a Como, senza alcun cenno a un eventuale trasferimento presso di questa anche della loro abituale sede di lavoro, sia in fatto, posto il ricorrente ha precisato in udienza, di aver continuato a lavorare su appalti a Lecco, tranne che nelle occasioni in cui era stato comandato a svolgere il servizio di trasporto valori, che comportava la necessità di raggiungere Como, per prendere il veicolo d'istituto idoneo allo scopo.

Ne consegue che, trattandosi di una modifica solo temporanea e quindi, non definitiva della sede di lavoro, deve escludersi che il ricorrente sia stato definitivamente trasferito dall'originaria sede di Lecco a quella di Como, in occasione del suo passaggio in [REDACTED], dove invece, ha prestato servizio solo temporaneamente, con il conseguente diritto alla relativa indennità oraria, per il trasferimento da Lecco a Como e viceversa, stante l'espletamento del servizio in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro.

Non avendo la resistente contestato il conteggio dell'importo dovuto, al ricorrente spetta la somma di € 3.949,87.

Tale importo dev'essere tuttavia ridotto per aver la resistente liquidato al ricorrente, nel corso degli

anni, i maggiori importi per buoni pasto (€ 472,85) e premio (€ 846,00) previsti dal CIP di Como rispetto a quello di Lecco, da applicarsi invece, in funzione dell'abituale sede di lavoro di [REDACTED].

Infatti, *“ai fini della ripetizione dell'indebito oggettivo, non è necessario che il "solvens" versi in errore circa l'esistenza dell'obbligazione”* (Cass. 7066/2019), principio applicabile anche ai casi in cui il pagamento sia solo parzialmente ingiustificato, in quanto per l'art 2033 cc non rileva in alcun modo l'errore, né sull'"an", né tantomeno solo sul "quantum".

In conclusione, la resistente dev'essere condannata al pagamento della differenza residua, di € 2.631,02 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della società resistente.

PQM

1. dichiara il diritto del ricorrente a ottenere, a fine turno, il foglio di servizio o statino, dei servizi svolti;
2. condanna [REDACTED] al pagamento, già operata la compensazione con la maggior somma dalla stessa versata per buoni pasto e premio, dell'indennità di trasferta di € 2.631,02 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3. condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.800,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.

Como, 1/3/2023

Il giudice

([REDACTED])